

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 995)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 7^a Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati
nella seduta del 3 dicembre 1969 (V. Stampato n. 1958)*

presentato dal Ministro della Difesa

(GUI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO EMILIO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l'11 dicembre 1969*

Trattamento economico del personale laureato, assunto
per esigenze del Ministero della difesa ai sensi della legge
29 settembre 1962, n. 1483, per studi e ricerche nel campo
dell'energia nucleare

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A modifica dell'articolo 2, primo comma, della legge 29 settembre 1962, n. 1483, il direttore, i ricercatori e i programmatori assunti dal Ministero della difesa con contratto a termine rinnovabile sono retribuiti nella misura prevista per gli impiegati civili dello Stato, rispettivamente con qualifica di ispettore generale, direttore di divisione e direttore di sezione.

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per ogni ora di lavoro straordinario effettivamente prestato da detto personale è corrisposto il compenso orario previsto dalle vigenti disposizioni per le suddette qualifiche.

Art. 2.

Al personale indicato nel precedente articolo sono estese le disposizioni riguardanti l'indennità integrativa speciale e quella giornaliera di rischio previste rispettivamente dall'articolo 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, e dalla legge 9 luglio 1967, n. 563.

Art. 3.

La presente legge avrà efficacia dal 1° gennaio 1970 e sarà applicabile anche al personale in servizio alla data stessa assunto in base a contratti in precedenza stipulati.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1970 in lire 53.200.000, si farà fronte mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.